



Il ruolo degli Enti paritetici nel Testo Unico e nel D.Lgs. 106/09

avv. Nunzio LEONE

Taranto 12 marzo 2010






Breve Storia della Bilateralità


- ◊ La Bilateralità ha una storia antica: affonda le sue radici nelle società di mutuo soccorso (*SMS*) di fine '800.
- **Nell'aprile 1919**, dopo *agitazioni sindacali* da parte degli operai edili che chiedevano un accantonamento economico per far fronte alle giornate di non lavoro e per sostenere i familiari delle vittime degli infortuni nei cantieri
- venne fondata la **“Cassa per i sussidi di disoccupazione involontaria per gli operai edili”**
- **con un accordo stipulato tra il collegio dei capimastri e l'associazione mutua miglioramento tra muratori badilanti, manovali e garzoni di Milano**
- le parti sociali fondarono la prima Cassa Edile





Breve Storia della Bilateralità

- Le casse edili nascono agli inizi del 1900 e si sviluppano inizialmente soprattutto sulla mutualità e assistenza dei lavoratori per modificarsi dal secondo dopoguerra in poi in veri e propri enti bilaterali.
- **Questi hanno trovato un terreno fertile in questo settore da sempre caratterizzato negativamente da precarietà e da un alta mobilità del lavoro:**
- si sono infatti attrezzati per la gestione di alcuni istituti contrattuali tipo gli accantonamenti percentuali per ferie, festività, gratifica natalizia e anzianità di lavoro; **sono stati anche antesignani nella costituzione dei fondi per la formazione professionale.**
- **Alcuni enti bilaterali si sono spinti anche su terreni molto innovativi, in cui è stato loro affidata la certificazione, prevista dalla legge, della regolarità contributiva per quelle imprese che accedono agli appalti pubblici e privati: modalità questa voluta dal sindacato all'indomani dello scoppio di tangentopoli dei primi anni '90**



Breve Storia della Bilateralità



- *La bilateralità è una pratica in cui le parti si impegnano a sottrarre al conflitto alcune tematiche ed obiettivi che ritengono di comune interesse e su cui decidono di poter operare congiuntamente.*
- Tale pratica deve darsi un quadro di regole condivise e definite di comune accordo deve inoltre costruire sedi apposite per operare congiuntamente queste sedi possono essere individuate negli **organismi paritetici bilaterali**, che sono il mezzo, gli strumenti concreti attraverso cui mettere in atto, praticare la scelta partecipativa in relazione a quelle particolari tematiche e a quegli specifici obiettivi, riconosciuti in **modo paritetico e reciproco, tanto dai lavoratori che dagli imprenditori attraverso le loro rappresentanze.**
- Si può senz'altro dire che **bilateralità/pariteticità** sono termini sostanzialmente intercambiabili tra loro e contigui a **partecipazione**, concetto denso di significato
- **la bilateralità è partecipazione**



è "modello sociale europeo", fondato sul dialogo sociale,

- Per quanto riguarda il metodo è centrale l'impulso che viene dato al partenariato e al coinvolgimento delle parti sociali, non solo nelle raccomandazioni relative alla riforma ad es. della formazione professionale, ma anche, in modo sempre più esplicito a partire dalla Presidenza J. Delors, nella programmazione e nella gestione dei Fondi strutturali, FSE in particolare.
- L'importanza attribuita al dialogo sociale nella costruzione europea è testimoniata anche dal ruolo di queste prassi partecipative in numerosi testi comunitari, a partire dai Pareri comuni su istruzione e formazione fino alla riforma dei Fondi strutturali in cui è prevista una *stretta concertazione*.
- La vera svolta accade nel 1993, **l'Accordo del luglio 1993, la l. 236/93 (formazione continua)**
- il **Patto per il lavoro del 1996**, da cui sono scaturite la maggior parte delle norme di riforma non solo su costo del lavoro e politica dei redditi, ma anche del mercato del lavoro, della scuola e della formazione professionale.
- La legge 196/97 (Pacchetto Treu)
- la legge Biagi la n.30/03 e i relativi decreti di attuazione

LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro....
2. I decreti sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
 - h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;



Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n.662 - Filiale di Roma



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 aprile 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 108/L



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81.

**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.**

Nel TUS Titolo I (Principi Comuni), Capo I (Disposizioni generali), art.2 (Definizioni) lett. ee) **Organismi paritetici**



- **organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per**
- **la programmazione di attività formative e**
- **l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici**
- **lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro**
- **l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia**
- **ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;**

Nel TUS Titolo I (Principi Comuni), Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), Sezione VII Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori)

Art. 51 Organismi paritetici



- 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
- 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
- 3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

Il decreto correttivo (d.lgs.196/09) ha aggiunto all'art. 51 Organismi paritetici **3 commi**



- **3 bis. Gli organismi paritetici**
- **svolgono o promuovono attività di formazione,**
- **anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ss.mm.**
- **e dei fondi di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 276/ 2003,(c.d. Biagi)**
- **nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui**
- **l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30 del decreto,**
- **della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.**

Modelli organizzativi interni art. 30



Gli organismi paritetici possono asseverare l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza



Il decreto correttivo (d.lgs.106/09) ha aggiunto

all'art. 51 Organismi paritetici **3 commi**



- **3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis,**
- **gli organismi paritetici istituiscono**
- **specifiche**
- **commissioni**
- **paritetiche,**
- **tecnicamente competenti.**



Nel TUS Titolo I (Principi Comuni), Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), Sezione VII

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori) **Art. 51 Organismi paritetici**



- **4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.**
- 5. Agli effetti dell'art. 9 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al co. 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
- 6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al co. 3.
- 7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.
- 8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'art. 48, co. 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

**Il decreto correttivo (d.lgs.196/09) ha aggiunto
all'art. 51 Organismi paritetici 3 commi**

- **8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL**
- **i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici**
- **e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.**



Nel TUS Titolo I (Principi Comuni), Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro),

Sezione VII Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori)

Art. 52 Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità



- 1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) é costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla **pariteticità**.
- Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
- a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
- b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c. c., dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
- **c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.**

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione



- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione
- all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni
- costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro
- **o gli organismi paritetici,**
- secondo le regole di cui al presente articolo.



Nel TUS Titolo I (Principi Comuni), Capo II (Sistema Istituzionale)

Art. 10 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
- **l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL),**
- il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
- **gli organismi paritetici**
 - gli enti di patronato svolgono,
 - anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.



Nel TUS Titolo I (Principi Comuni), Capo II (Sistema Istituzionale)
Art. 11 Attività promozionali

- **3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, *finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro*,
- sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali,
- **o gli enti bilaterali**,
- e l'INAIL.
- Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 3, del d. lgs.n. 38/00,
- Ferma restando la verifica dei criteri di cui al co.1 dell' art. 3, si tiene anche conto dell'adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.



Nel TUS Titolo I (Principi Comuni), Capo II (Sistema Istituzionale)
Art. 11 Attività promozionali

- 5. L'INAIL finanzia **con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,**
- progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
- Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'art. 2, comma 1, lettera v).
- **L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**



Nel TUS Titolo I (Principi Comuni), Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), Sezione I (Misure di tutela e obblighi) **Art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**

- **co.1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da**
- **organismi paritetici,**
- **vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,**
- **con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,**
- **fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati,**
- **e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2,**
- **nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.**



Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti
- anche presso le associazioni dei datori di lavoro
- ***o gli organismi paritetici,***
- secondo le regole di cui al presente articolo.



Nel TUS Titolo I (Principi Comuni), Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro),
Sezione IV (*SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE*)

Art. 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

- **I corsi di formazione per RSPP e ASPP sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o**

- **dagli organismi paritetici,**

- **nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**



Nel TUS Titolo I (Principi Comuni), Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro),
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- 7-bis. La formazione dei dirigenti e dei preposti può essere effettuata anche presso gli **organismi paritetici** di cui all'articolo 51 o **le scuole edili, ove esistenti**, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
- 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con
- **gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro,**
- **durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.**





*Deuteronomio,
capo 22 , versetto 8*



*Quando costruirai la tua casa,
alzerai un parapetto tutt'intorno al
tetto affinché non abbia a spargersi
sangue nella tua casa e tu non sia
colpevole se qualcuno precipita di
lassù.*

